



COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23

OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. CECCATO GIORDANA - Vice Sindaco	Sì
3. LANCIONE ANTONIO - Assessore	Sì
4. MANAVELLA IVO - Consigliere	Sì
5. GREGGIO PAOLA - Consigliere	Sì
6. VETTORAZZO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
7. DI LANZO DINO - Consigliere	Giust.
8. BUSCAGLIA FLAVIO - Consigliere	Giust.
9. CANEDOLI MATTIA - Consigliere	Giust.
10. BARBIRATO PAOLO - Consigliere	Sì
11. MOSCA MARCELLO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che in merito al potere regolamentare del Comune in materia di tributi comunali:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- i Regolamenti relativi alle entrate tributarie del proprio Comune contengono disposizioni attuative del potere regolamentare attribuito per legge.

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

Dato atto che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *«limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»*;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l'applicazione di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, da coprire mediante entrate tariffarie;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato inoltre che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Visto l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652,

terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2021, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani;

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alla tassazione di specifiche superfici di utenze non domestiche;

Evidenziato, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 22 di questa stessa seduta, immediatamente eseguibile, è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini che non siano direttamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal gestore, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni;

Rilevato che ai sensi dell'art. 6 comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 “...i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità....”;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Verrone è presente e operante il CO.S.R.A.B, istituito ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 24.10.2002 e s.m.i, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 nel territorio della Provincia di Biella, in qualità di Consorzio di Area Vasta ai sensi della L.R. 1/2018;

Visto che con delibera dell'Assemblea del Consorzio n.19 del 31/05/2021 il CO.S.R.A.B, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato e validato i PEF 2021 (Appendice 1 al MTR), redatti secondo il sistema MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 come integrata con la Deliberazione 493/2020/R/rif, per i Comuni appartenenti al CO.S.R.A.B, definendo per ciascun Comune l'ambito tariffario di riferimento, con allegata la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR e della dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR, documentazione agli atti di questo Comune di cui lo scrivente organo ha preso visione;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30 dicembre 2020 di presa d'atto ed approvazione del PEF 2020 (Appendice 1 al MTR) del Comune di Verrone, come approvato e validato dal CO.S.R.A.B in data 27.11.2020;

Esaminato il PEF 2021 (Appendice 1 al MTR) del Comune di Verrone, approvato e validato dall'Ente territorialmente competente il quale, ai sensi della delibera ARERA n.443/2019, ha competenza in merito a determinati parametri quali fattori di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, coefficienti di recupero produttività X, coefficiente di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale, dal quale risulta:

- un'entrata massima applicabile nel rispetto del limite di crescita pari ad € 152.830,00, di cui € 116.915,00 parte variabile ed € 35.915,00 parte fissa, al quale sottrarre € 813,00 quali “Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020”, derivante dall'applicazione al totale delle entrate tariffarie da PEF 2020 pari ad € 150.423,00, di cui € 115.074,00 parte variabile ed € 35.349,00 parte fissa, il Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe pari all' 1,6%;

Considerato che il PEF 2021 (Appendice 1 al MTR) del Comune di Verrone, come approvato e validato dall'Ente territorialmente competente, riporta un costo complessivo calcolato secondo il sistema MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019, di € 160.773,00, che risulta pertanto superiore alle entrate massime tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita indicate al paragrafo precedente, in quanto i costi ivi indicati prescindono dai costi del servizio applicati al Comune dall'Ente gestore del servizio (SEAB SPA) in ragione del contratto Rep 196 in essere con l'ETC (COSRAB) del servizio di igiene urbana per il periodo 2018/2024;

Esaminato il preventivo dei costi per il servizio di igiene urbana per l'anno 2021, pervenuto in data 11 giugno 2021 prot. 2506, predisposto dal gestore del servizio Soc. SEAB SPA sulla base del contratto sopra richiamato;

Valutati altresì i costi relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati per l'anno 2021, di cui alla deliberazione del CO.S.R.A.B n. 3 del 29.01.2021;

Dato atto che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Verificato che, in via previsionale, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Verrone, e quindi il rispetto del comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013, viene assicurato senza l'applicazione del Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe pari all' 1,6 e quindi considerando un'entrata tariffaria pari ad € 150.423,00, di cui € 115.074,00 totale entrata parte variabile ed € 35.349,00 totale entrata parte fissa, al quale sottrarre le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 per € 813,00;

Richiamato l'articolo 1 comma 653 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 27 lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che il PEF 2021 approvato e validato dal CO.S.R.A.B in data 31.05.2021 tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 08/02/2018, le quali hanno chiarito che: "i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento";

Esaminate inoltre le linee guida del Ministero dell'economia e delle finanze del 14/02/2019, di aggiornamento di quelle emanate in data 08/02/2018;

Dato atto:

- di aver proceduto alla elaborazione dei fabbisogni standard utilizzando lo strumento di calcolo e le linee guida messi a disposizione da IFEL ai fini di tenerne conto in sede di verifica di quanto approvato da COSRAB e di approvazione dei propri costi in merito al piano finanziario (PEF) in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 653, della legge 27/12/2013 n.147;
- l'importo del PEF 2021 complessivo è inferiore al risultato di detta elaborazione dei fabbisogni standard.

Ritenuto per quanto sopra prendere atto del Piano finanziario per l'anno 2021 per il Comune di Verrone (Appendice 1 al MTR – allegato A della presente deliberazione), approvato e validato dal CO.S.R.A.B in data 31.05.2021, con delibera n. 19, in qualità di Ente territorialmente competente, con i relativi allegati, documentazione agli atti di questo Comune di cui lo scrivente organo ha preso visione, e conseguentemente determinare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 ai fini di garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013;

Considerato che il sistema MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3 dell'allegato A, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

Considerato che il sistema MRT di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 non interviene sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, confermando pertanto l'applicazione della Legge 147/2013 nonché del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;

Considerato pertanto ai fini della determinazione delle tariffe quanto segue, in ragione della disciplina della TARI contenuta nell'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii:

- a) l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b) il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- c) la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e quindi commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- d) come disciplinato anche dal Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti sono previste:

- n. 6 categorie per le utenze domestiche, in base al numero di occupanti, e n. 25 categorie per le utenze non domestiche, in base alla tipologia di attività svolta, e quindi classificandole in base alla potenzialità di produzione di rifiuti;
- che le tariffe sono composte da una quota fissa e da una quota variabile;
- che qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi sono ripartiti applicando il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($K_d(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa;
- ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e quindi al relativo uso, solo ove tale suddivisione non sia possibile, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area

Dato atto che, non essendo variato il sistema di raccolta dei rifiuti né tantomeno essendo in possesso di dati più precisi in merito alla produzione di rifiuti da parte delle due macrocategorie di utenze, domestiche e non domestiche, come negli anni precedenti i costi fissi vengono ripartiti tra le due utenze in base al loro numero, ed i costi variabili vengono ripartiti tra le due utenze in base ad una stima dei rifiuti prodotti, stima effettuata per le utenze non domestiche moltiplicando il coefficiente k_d (coefficiente di produzione dei rifiuti a mq annuo) riferito alle varie categorie di attività per la superficie complessiva imponibile di ogni categoria, trovata pertanto la quantità presuntivamente attribuibile a tali utenze non domestiche, per differenza, è stata calcolata la quota riferibile alle utenze domestiche;

Valutato in ragione anche delle molteplici modifiche normative intervenute rispetto agli anni precedenti, quali da ultimo il D.Lgs 116/2020, utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 i seguenti coefficienti previsti dal DPR 158/1999:

- a) per le utenze domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, K_a (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), K_b (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche)
- b) per le utenze non domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, K_c (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e K_d (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), con le uniche eccezioni di seguito specificate, giustificate da considerazioni ed opportune verifiche sul territorio e già valutate negli anni scorsi congiuntamente con il gestore del servizio:
 - per le categorie “16-Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie” e “17- Bar, caffè, pasticceria”, si è ritenuto opportuno ridurre i coefficienti K_c e K_d minimi previsti dal DPR 158/1999 del 50%, scelta giustificata dal fatto che gli scarti organici prodotti da tali utenze da anni sono oggetto di raccolta differenziata con conseguente trasporto all'impianto di compostaggio, così come vetro e lattine che vengono avviati al recupero, inoltre opportune verifiche sul territorio e l'esperienza maturata dal gestore del servizio in merito a questo sistema di raccolta ha portato l'ente gestore alla considerazione di una minor produzione di rifiuti da parte di queste utenze rispetto al sistema di raccolta non differenziata che si utilizzava nel periodo di elaborazione dei coefficienti previsti dal DPR

158/1999.

Si conferma inoltre come gli anni precedenti quanto di seguito riportato

- è stata creata la categoria “22 Magazzini”, non prevista dal DPR 158/1999 per i Comuni inferiori a 5000 abitanti, in ragione del fatto di non applicare una tariffa troppo elevata per tali superfici sulle quali, per le specifiche attività presenti sul territorio, non vengono prodotte significative quantità di rifiuti;

-è stata creata la categoria “23 Mense aziendali”, non prevista dal DPR 158/1999 per i Comuni inferiori a 5000 abitanti, per quelle specifiche attività di grandi dimensioni presenti sul territorio nelle quali esiste una mensa di dimensioni superiori ai 100 mq. In questi casi il Comune svolge il servizio di raccolta domiciliare di vetro e lattine, che vengono avviati al recupero, e dell’organico, che viene conferito all’impianto di compostaggio;

-è stata creata la categoria “24 Circoli aziendali”, per specifiche attività di grandi dimensioni presenti sul territorio nelle quali sono presenti specifici locali adibiti a circolo ricreativo per i dipendenti, senza somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristorante). Per questo motivo si è ritenuto idoneo applicare i coefficienti kc e kd della categoria “21 - Discoteche, night club”;

-è stata creata la categoria “25 - Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi” per specifiche attività presenti sul territorio dove si producono sia rifiuti costituiti da carta e cartone, imballaggi di plastica, frazione verde e scarti organici, per i quali è giustificata l’applicazione dei coefficienti della categoria “19 Plurilicenze alimentari e/o miste” anziché la categoria “10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli”.

Preso pertanto atto che questo Ente, come gli anni scorsi, ha dovuto utilizzare, per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, il criterio presuntivo descritto ai paragrafi precedenti in quanto il gestore del servizio non è ancora in grado di fornire dati puntuali per la corretta ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, compresi dati precisi circa le quantità prodotte dalle due macrocategorie di utenza, e che pertanto a fronte di tale calcolo risulta che la percentuale di costi fissi da imputare alle utenze domestiche è pari a 79,61% e quella da imputare alle utenze non domestiche è pari a 20,39% e che la percentuale di costi variabili da imputare alle utenze domestiche è pari a 44,54% e quella da imputare alle utenze non domestiche è pari a 55,46%;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 655 della Legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33 bis del DL n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008;

Di prendere atto che sull’importo del Tributo Comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all’art.19 del D.Lgs n. 504/1992 così come confermato dall’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;

Considerato in merito alla grave emergenza sanitaria che:

- anche nell’anno 2021 è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;

- per contrastare l’emergenza a tutt’oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Piemonte, volti a contenere la diffusione del virus;

- gli stessi provvedimenti hanno imposto la chiusura o forti limitazione per alcune attività economiche e che comunque hanno inciso significativamente sul volume d'affari delle attività economiche e di conseguenza sulla capacità di produrre rifiuti;
- l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle misure restrittive adottate dal Governo;

Visto che il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Richiamato pertanto l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "*Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*" (cd. Decreto Sostegni bis) a mente del quale:

1. in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari (*omissis*);
2. alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno (*omissis*), da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
3. i comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate;

Considerato che alla data di redazione della presente proposta il decreto di cui al comma 2 dell'art. 6 del Decreto Sostegni bis non è ancora stato emanato ma si conosce solo quanto deducibile dal DM "Certificazione" (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021) che per il Comune di Verrone ammonta ad € 6.522,00;

Dato atto che una parte del fondo esercizio funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 (parte relativa a TARI Utenze Domestiche e Non Domestiche) è tuttora non utilizzato per € 1.995,11;

Considerato inoltre che ad oggi ARERA non ha dato indicazioni in merito alle riduzioni TARI da applicare per l'anno 2021 relativamente alle categorie di utenze non domestiche oggetto di riduzioni/restrizioni, come invece era accaduto nell'anno 2020;

Vista la nota di chiarimento dell'IFEL del 16 giugno 2021 in merito al corretto impiego delle risorse stanziare dall'art. 6 del DL 73/2021, nella quale si ritiene *ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle*

condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse all'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in questa stessa seduta, immediatamente eseguibile, ed in particolare l'art. 20;

Ritenuto pertanto che i trasferimenti precedentemente indicati dovranno essere utilizzati per le seguenti agevolazioni TARI anno 2021, a favore delle utenze non domestiche attive negli elenchi TARI nel periodo di emergenza sanitaria da covid-19:

- a) riduzione 50% calcolato sulla parte variabile della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021, per le attività comprese nelle categorie: 1 "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto"(escluso asilo nido e utenze esenti art. 15 Regolamento TARI)- 16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie"- e 17 "Bar, caffè, pasticceria" , del DPR 158/99;
- b) riduzione 20% calcolato sulla parte variabile della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021, per le attività comprese nella categoria 10 "Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli", del DPR 158/99;
- c) riduzione 20% calcolato sulla parte variabile della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021, per le attività comprese nella categoria 12 "Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)", del DPR 158/99;
- d) riduzione fino ad un massimo del 15% calcolato sulla parte variabile della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021, per le attività, non comprese nelle precedenti lettere a)- b) e c) e nelle categorie TARI 9 "Banche, istituti di credito e studi professionali" e 19 "Plurilicenze alimentari e/o miste", le quali rispettino la seguente condizione:
 - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Con apposita delibera di Giunta verranno definite le modalità, compresa la documentazione obbligatoria e le tempistiche, necessarie ai fini della richiesta di riduzione da parte delle utenze interessate, nonché la definizione della percentuale di riduzione in base alle richieste pervenute, riduzioni che saranno accordate fino a concorrenza dell'importo effettivamente erogato a questo Comune ai sensi del Decreto di cui all'art 6 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, sommato alla parte del fondo esercizio funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L n. 34/2020 (parte relativa a TARI) non ancora utilizzato;

Di stabilire inoltre che quanto riconosciuto a titolo di agevolazione deve essere portato in riduzione di quanto dovuto a titolo di quota variabile nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2021, senza verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;

Considerato che alla data odierna emerge una situazione di incertezza in merito a:

- i fondi di cui al comma 2 dell'articolo. 6 del DL 73/2021, in attesa di conversione in legge, che devono ancora essere confermati con apposito decreto;
- l'utilizzo di tali fondi potrà essere oggetto di ulteriori chiarimenti interpretativi;
- è sconosciuta la conclusione dell'emergenza sanitaria da covid 19 e pertanto questo potrebbe generare il riparto di ulteriori fondi per l'anno 2021 da parte dell'autorità nazionale in

conseguenza di eventuali future ulteriori chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle attività stabilite dalla normativa nazionale o locale

Di stabilire per quanto esposto al paragrafo precedente, che con successiva delibera della Giunta Comunale:

- possano essere rideterminate le agevolazioni per emergenza covid 19 indicate nella presente delibera, sia per quanto riguarda le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI 2021 sopra indicate, che la platea di utenze alle quali riconoscerle, al fine di adeguarle sia agli effettivi trasferimenti erariali attribuiti all'Ente sia al periodo effettivo di emergenza riferito all'anno 2021;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere:

-alla presa d'atto del PEF 2021 (Appendice 1 al MTR) del Comune di Verrone (Allegato A) approvato e validato dal COSRAB nella seduta del 31 maggio 2021 deliberazione n. 19;

-all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto di calcolo (Allegato B);

-alle determinazioni in merito alle agevolazioni da accordare alle utenze non domestiche per emergenza sanitaria da covid 19

Di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021.

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

DELIBERA

- 1) **Di richiamare** ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) **Di prendere atto** del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Verrone (Appendice 1 al MTR, allegato A della presente delibera), come approvato e validato dal CO.S.R.A.B in data 31.05.2021 con delibera n.19 ad oggetto "APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI 2021 DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO MTR DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019 – APPENDICE 1 MTR (VERSIONE INTEGRATA CON DELIBERAZIONE 49372020/R/RIF)", nel quale è definita l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita pari ad € 152.830,00, il cui dettaglio è contenuto nei documenti agli atti di questo Comune di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda (Appendice 1 al MTR, relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR e dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR);
- 3) **Di stabilire**, per tutte le ragioni esplicitate in premessa ed ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che in via previsionale viene garantita la copertura integrale dei costi del servizio senza l'applicazione del Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe pari all' 1,6 e quindi considerando un'entrata tariffaria pari ad € 150.423,00 di cui € 115.074,00 totale entrata partevariabile ed € 35.349,00 totale entrata

parte fissa, al quale sottrarre le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 per € 813,00;

- 4) **Di approvare**, per le motivazioni esplicitate in premessa, i coefficienti di produttività di seguito specificati:

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1b del DPR 158/99-
2. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono quelli minimi indicati nella tabella 2 del DPR 158/99,

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE COME STABILITE DALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO TARI

1. **PARTE FISSA:** si stabiliscono i seguenti coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99 .

Categoria e attività	Kc coefficiente potenziale
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67
3 Stabilimenti balneari	0,38
4 Esposizioni, autosaloni	0,30
5 Alberghi con ristorante	1,07
6 Alberghi senza ristorante	0,80
7 Case di cura e riposo	0,95
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9 Banche ed istituti di credito	0,55
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42
17 Bar, caffè, pasticceria	1,82
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54

20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03
21	Discoteche, night club	1,04
22	Magazzini	0,25
23	Mense aziendali	1,35
24	Circoli aziendali	1,04
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, cementi animali e mangimi	1,54

2. **PARTE VARIABILE:** si stabiliscono i seguenti coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 4b del DPR 158/99 .

Categoria e attività	Kd coefficiente
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2 Campeggi, distributori carburanti	5,51
3 Stabilimenti balneari	3,11
4 Esposizioni, autosaloni	2,50
5 Alberghi con ristorante	8,79
6 Alberghi senza ristorante	6,55
7 Case di cura e riposo	7,82
8 Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9 Banche ed istituti di credito	4,50
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, Parrucchiere)	5,90
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14 Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,83
17 Bar, caffè, pasticceria	15,00
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24,86
21 Discoteche, night club	8,56
22 Magazzini	2,00
23 Mense aziendali	11,00
24 Circoli aziendali	8,56
25 Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, cementi animali e mangimi	12,59

5) **Di determinare e approvare** per l'anno 2021 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI), come da prospetto di calcolo allegato B della presente delibera:

UTENZE DOMESTICHE				
NUMERO FAMILIARE	COMPONENTI	NUCLEO	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
	1		0,26014	42,88060
	2		0,30350	100,05473
	3		0,33447	128,64179
	4		0,35924	157,22886
	5		0,38402	207,25622
	6 o più		0,40260	242,99005

UTENZE NON DOMESTICHE				
			Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,05298	0,48695
2	Campeggi, distributori carburanti		0,11093	1,03197
3	Stabilimenti balneari		0,06291	0,58247
4	Esposizioni, autosaloni		0,04967	0,46823
5	Alberghi con ristorante		0,17715	1,64628
6	Alberghi senza ristorante		0,13245	1,22675
7	Case di cura e riposo		0,15728	1,46461
8	Uffici, agenzie, studi professionali		0,16556	1,53765
9	Banche e istituti di credito		0,09106	0,84281
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		0,14404	1,33163
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		0,17715	1,64815
12	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere		0,11920	1,10501
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		0,15232	1,41404
14	Attività industriali con capannoni di produzione		0,07119	0,65552
15	Attività artigianali di produzione beni specifici		0,09106	0,84281
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		0,40066	3,71396
17	Bar, caffè, pasticceria		0,30132	2,80935
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		0,29139	2,70259
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		0,25496	2,35798
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		0,50165	4,65603
21	Discoteche, night club		0,17218	1,60320
22	Magazzini		0,04139	0,37458

23	Mense aziendali	0,22351	2,06019
24	Circoli aziendali	0,17218	1,60320
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi animali e mangimi	0,25496	2,35798

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, così come stabilito dall'art. 26 del Regolamento Comunale TARI.

- 6) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Biella, nella misura del 5%;
- 7) di stabilire che le tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
- 8) di stabilire quanto segue in merito alle agevolazioni TARI anno 2021, legate all'emergenza sanitaria da covid 19, a favore delle utenze non domestiche attive negli elenchi TARI nel periodo di emergenza sanitaria da covid-19:
 - a) riduzione 50% calcolato sulla parte variabile della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021, per le attività comprese nelle categorie: 1 "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto" (*escluso asilo nido e utenze esenti art. 15 Regolamento TARI*)- 16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie"- e 17 "Bar, caffè, pasticceria", del DPR 158/99;
 - b) riduzione 20% calcolato sulla parte variabile della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021, per le attività comprese nella categoria 10 "Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli", del DPR 158/99;
 - c) riduzione 20% calcolato sulla parte variabile della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021, per le attività comprese nella categoria 12 "Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)", del DPR 158/99;
 - d) riduzione fino ad un massimo del 15% calcolato sulla parte variabile della tariffa TARI dovuta per l'anno 2021, per le attività, non comprese nelle precedenti lettere a)- b) e c) e nelle categorie TARI 9 "Banche, istituti di credito e studi professionali" e 19 "Plurilicenze alimentari e/o miste", le quali rispettino la seguente condizione:
 - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Con apposita delibera di Giunta verranno definite le modalità, compresa la documentazione obbligatoria e le tempistiche, necessarie ai fini della richiesta di riduzione da parte delle utenze interessate, nonché la definizione della percentuale di riduzione in base alle richieste pervenute, riduzioni che saranno accordate fino a concorrenza dell'importo effettivamente erogato a questo Comune ai sensi del Decreto di cui all'art 6 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, sommato alla parte del fondo esercizio funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L n. 34/2020 (parte relativa a TARI) non ancora utilizzato.

Quanto riconosciuto a titolo di agevolazione deve essere portato in riduzione di quanto dovuto a titolo di quota variabile nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2021, senza verifica

della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi.

- 9) Di dare atto che l'ammontare delle agevolazioni di cui al punto 8) è finanziato con l'avanzo vincolato derivante dalla somme riconosciute e non ancora utilizzate a titolo di TARI del fondo esercizio funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e con quanto verrà assegnato in base al Decreto di cui all'art 6 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;
- 10) Di stabilire per quanto esposto in premessa, che con successiva delibera della Giunta Comunale possano essere rideterminate le agevolazioni per emergenza covid 19 indicate al punto 8) della presente delibera, sia per quanto riguarda le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI 2021 sopra indicate, che la platea di utenze alle quali riconoscerle, al fine di adeguarle sia agli effettivi trasferimenti erariali attribuiti all'Ente sia al periodo effettivo di emergenza sanitaria riferita all'anno 2021.
- 11) Di riservarsi a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, oppure in caso di ulteriori e più dettagliati chiarimenti in merito all'utilizzo dei fondi erogati ai sensi dell'art. 6 del DL 73/2021, anche per effetto dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, di modificare quanto stabilito nella presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione.
- 12) di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021.
- 13) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 7 voti favorevoli unanimi e palesi

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Successivamente, la presente con n. 7 voti favorevoli, unanimi e palesi è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BOSSI CINZIA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARENZO ROBERTO